

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MICOLINI, SAPORITO, CARLOTTO,
CITARISTI, FERRARI-AGGRADI, MORA e VERCESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1987

Norme per l'utilizzazione dell'alcole ottenuto dalla distillazione del vino

ONOREVOLI SENATORI. — La gravità della situazione del comparto vitivinicolo, attuale ed in prospettiva, caratterizzata da eccedenze produttive, che continuano ad avere conseguenze negative sull'andamento del mercato e del suo equilibrio, ha richiesto l'adozione di indispensabili misure strutturali e di mercato.

Nelle passate annate agrarie sono stati varati dal Consiglio della CEE interventi per la distillazione straordinaria di vini che ha creato e crea problemi di collocazione dell'alcole sul mercato. Si consideri, altresì, che gli interventi di distillazione hanno riguardato e possono riguardare anche altri comparti agricoli: pomacee, patate, eccetera.

Pertanto sorge il delicato problema di assicurare una permanente ed economica utilizza-

zione di quella parte dei prodotti ottenuti dalla distillazione non assorbibile dagli sbocchi tradizionali.

Tale preoccupazione venne espressa dal Governo dell'epoca in occasione della produzione vinicola dell'annata 1979-1980, particolarmente abbondante: il rappresentante del Governo, rispondendo ad alcune interpellanze ed interrogazioni sulla crisi del mercato vitivinicolo, ebbe testualmente ad affermare che «quanto alla richiesta di concordare con le distillerie un programma di assorbimento delle giacenze AIMA a prezzi convenuti si tratta di una questione che dovrà essere attentamente valutata in relazione sia all'opportunità di non creare i presupposti per un monopolio, sia alla necessità di utilizzare

l'alcole ai fini energetici, ed, in particolare, per essere miscelato con la benzina».

Questa intenzione è stata recentemente manifestata anche dal Ministro dell'agricoltura in carica.

Con il presente disegno di legge, già presentato alla Camera nella passata legislatura (Atto Camera n. 2387 del 24 febbraio 1981), si vuole rendere concreto il citato orientamento governativo tenendo conto che anche a livello comunitario si discute favorevolmente in merito all'utilizzazione a fini energetici dell'alcole ottenuto dalla distillazione delle eccedenze e/o dei sottoprodotti e comunque dei prodotti agricoli in genere.

Si può, inoltre, ricordare l'ampio programma predisposto negli Stati Uniti per l'incentivazione della produzione e dell'utilizzazione del «gasohol», carburante composto dalla miscela del 90 per cento di benzina e del 10 per cento di alcole, mediante esenzioni fiscali, agevolazioni creditizie ed incentivi vari.

Nell'articolo 1 si tende, da una parte, a porre in essere un collegamento tra l'AIMA e l'ENI, al fine di miscelare piccole quantità di alcole ottenuto dalla distillazione del vino nella benzina. È noto che in piccole quantità tale miscelazione non presenta alcun problema tecnico: è dimostrato, da esperienze consolidate in altri paesi ma anche in Italia in via sperimentale, che la miscelazione sino al 15 per cento non comporta alcuna necessità di apportare modifiche alla struttura di carburazione del motore degli automezzi. Ad esempio, a San Paolo del Brasile quasi l'11 per cento delle auto usa combustibile miscelato con alcole in tali percentuali.

Dall'altra parte, si affronta l'aspetto finanziario della suddetta operazione, in quanto bisogna prevedere un contributo che appiani la differenza tra il costo di produzione dell'alcole

ed il prezzo della benzina. È necessario un concorso dello Stato, tramite l'AIMA, per ogni litro di alcole da vino da miscelare con la benzina, al netto degli aiuti CEE previsti per gli interventi di distillazione.

In proposito si fa rilevare che a compensazione di tale onere bisogna considerare il costo annuo sostenuto dall'AIMA per i servizi di deposito e di conservazione dell'alcole non utilizzato resi normalmente dalle distillerie.

Si ricorda che l'alcole ricavato dalla distillazione dei vini, se da una parte è il più costoso tra gli alcoli ottenibili dalla distillazione dei prodotti agricoli, dall'altra è quello che presenta gli aspetti più favorevoli sotto il profilo energetico, nel senso che risulta più alto il rapporto tra l'energia prodotta e l'energia consumata ai fini della trasformazione.

L'ipotesi della utilizzazione ai fini energetici del 25 per cento di tutto l'alcole da vino disponibile in una campagna di eccedenze produttive come quella del 1982-1983 comporterebbe la normalizzazione del comparto vitivinicolo e dei distillati, ed un beneficio sulla bilancia dei pagamenti per quanto riguarda i prodotti petroliferi.

La miscelazione con piccole quantità di alcole interesserebbe una modesta frazione della benzina attualmente immessa sul mercato interno e costituirebbe una prima e valida esperienza verso l'alternativa agraria al problema dei rifornimenti di carburante che l'aumento incontrollato del prezzo dei prodotti petroliferi rende sempre più conveniente.

Infine, da questa esperienza si potrebbe in prospettiva pensare alla utilizzazione di insediamenti suscettibili di elevate produzioni di biomassa, insediamenti che trovano nel Mezzogiorno condizioni addirittura ideali che nessun'altra zona d'Europa sarebbe in grado di offrire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è determinato il quantitativo di alcole ricavato dalla distillazione di vini da tavola che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) deve cedere all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per essere miscelato con il carburante.

2. L'alcole deve avere gradazione alcolica non inferiore a 96° e comunque idonea ai fini della miscelazione con il carburante.

3. Per ogni litro di alcole ceduto l'AIMA corrisponde all'ENI un contributo determinato con lo stesso decreto di cui al comma 1 in relazione all'onere derivante dall'immissione sul mercato del carburante miscelato con l'alcole.

4. Alle operazioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'AIMA.